

**CONTRIBUTO ELABORATO DAI REFERENTI DI MATERIA DEL TTR IN TEMA DI CONSEGNA A DOMICILIO, FORME SPECIALI DI VENDITA DI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO, SOMMINISTRAZIONE, ARTIGIANATO, SETTORE PRIMARIO**

La Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale - Settore Prevenzione collettiva, ha trasmesso in data 10/04/2020 la circolare con oggetto "Consegne a domicilio da parte di produttori primari ed altri operatori del settore alimentare". Lo scopo era quello di chiarire, in seguito alle numerose richieste, gli adempimenti da effettuare relativamente alla consegna a domicilio da parte di produttori primari ed altri operatori del settore alimentare in periodo di emergenza.

La circolare rispondeva alle esigenze dei Suap che, in periodo di emergenza epidemiologica COVID – 19 hanno ricevuto, da aziende già attive e registrate ai sensi dell'art. 852/2004 operanti nei settori commercio – somministrazione - artigianato e primario, richieste di informazioni circa gli adempimenti da effettuare per ampliare la propria attività sia con la consegna a domicilio che con altre forme speciali (corrispondenza, internet o altri sistemi di comunicazione, commercio elettronico etc...)

Tuttavia sui contenuti della circolare si è avviata una riflessione congiunta da parte dei referenti di materia del Gruppo esecutivo del TTR i cui risultati vanno oltre il periodo di emergenza, assumendo un carattere più generale di definizione di casi di applicazione della norma.

Si riporta di seguito ed in sintesi quanto prodotto dai referenti.

**1) Commercio al dettaglio** Ir 62/2018 (settore alimentare e non) – la consegna a domicilio si configura quale servizio accessorio a quella di vendita.

Non necessità di particolari formalità se non il rispetto delle norme igienico sanitarie (Haccp; utilizzo vetture o vettori autorizzati) e delle cautele previste dai DPCM ed ordinanze sul Covid-19.

Se il commercio è riferito al settore alimentare e l'impresa è già registrata ai sensi del reg.to UE 852/2014 (notifica sanitaria art. 6) non deve procedere ad alcun tipo di aggiornamento della notifica.

**2) Commercio: Forme speciali**

**"Vendita al domicilio del consumatore"** (settore alimentare e non) disciplinata dalla Ir 62/2018 art. 77 è cosa diversa dalla "consegna a domicilio".

Per la vendita a domicilio è prevista la scia di avvio solo nel caso in cui l'attività non sia accessoria ad altra attività di vendita.

Se l'impresa si avvale di soggetti incaricati è tenuta a comunicare l'elenco delle persone che svolgono tale servizio all'autorità di pubblica sicurezza e rilasciare un tesserino di riconoscimento (art. 78).

Durante il periodo di lockdown questo tipo di attività non poteva essere esercitata ed anche ad oggi occorre verificare se prevista dai DPCM ed ordinanze vigenti sul Covid-19.

**"Vendita per corrispondenza, televisione etc..."** (settore alimentare e non) disciplinata dalla Ir 62/2018 art. 75 può essere esercitata, se accessoria ad altra attività di vendita, senza ulteriori adempimenti.

Non necessità di particolari formalità se non il rispetto delle norme igienico sanitarie (Haccp; utilizzo vetture o vettori autorizzati) e delle cautele previste dai DPCM ed ordinanze sul Covid-19.

Se il commercio è riferito al settore alimentare e l'impresa è già registrata ai sensi del reg.to UE 852/2014 (notifica sanitaria art. 6) non deve procedere ad alcun tipo di aggiornamento della notifica.

**3) "Somministrazione alimenti e bevande"** La consegna a domicilio è sempre ammessa (anche in fase di emergenza COVID-19), aggiornando il piano di autocontrollo e sempre se effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie (Haccp; confezionamento, utilizzo vetture o vettori autorizzati) e delle cautele previste dai DPCM ed ordinanze sul Covid-19.

Altra cosa è invece la “somministrazione presso il domicilio del consumatore” -definita all’art. 47 lett. e) della l.r. 62/2018 come “l’organizzazione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari e alle persone da lui invitate, svolto presso l’abitazione del consumatore nonché nei locali in cui lo stesso si trovi per motivi di lavoro, studio, per lo svolgimento di cerimonie, convegni e attività similari” - In fase di emergenza questo tipo di somministrazione non poteva essere esercitata ed anche ad oggi occorre verificare se prevista dai DPCM ed ordinanze vigenti

4) “**Produttori primari**” attività non soggetta alla normativa del commercio, è disciplinata dal D. LGS 18 maggio 2001, n. 228- “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”.

La normativa prevede anche ulteriori elementi di semplificazione per i produttori di “piccoli quantitativi” che possono anche con la notifica sanitaria ai sensi dell’art. 6 del Reg.to C.E. 852/2014 di solo produttore primario,(senza cioè specificare la vendita dei prodotti) effettuare la vendita diretta.

Se dovessero superare determinati quantitativi, (la circolare regionale richiamata in premessa indica solo quelli del settore della pesca) potrebbero incorrere nell’obbligo della notifica 852 che dovrà specificare anche lo svolgimento della vendita diretta.

Considerato che la vendita effettuata dal produttore primario (impresa agricola) non è soggetta alle norme del commercio per espressa previsione normativa (art. 4 comma 7 d.Lgs. n.228/2001 e art. 9 comma 2 lett. c l.r. n.62/2018) il commercio elettronico **non è da considerarsi accessorio all’attività di vendita e perciò dovrebbe necessitare di un titolo abilitativo specifico.**

L’ esercizio dell’attività di vendita al dettaglio per i produttori primari, se non esercitata esclusivamente “*su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola, nonché se la vendita è esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali*”, necessita di una **comunicazione al sindaco** del comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione oppure del comune in cui si intende esercitare la vendita (art. 4 commi 2 e 4 d.lgs n.228/2001).

La comunicazione deve contenere “*oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell’iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell’azienda, deve contenere la **specificazione dei prodotti di cui s’intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico***” (art. 4 comma 3 d.lgs n.228/2001).

La vendita diretta mediante il commercio elettronico “*può essere iniziata contestualmente all’invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione.*” (art. 4 comma 4bis d.lgs n.228/2001), motivo per il quale, se nella comunicazione di inizio attività non è stata indicata come modalità di vendita anche il commercio elettronico e lo si inizia successivamente l’obbligo di comunicazione resta.

\*\*\*\*\*

In ogni caso la consegna a domicilio, quale servizio aggiuntivo, è ammessa aggiornando il piano di autocontrollo e sempre se effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie (Haccp; confezionamento, utilizzo vetture o vettori autorizzati) e delle cautele previste dai DPCM e dalle ordinanze sul Covid-19.

In tutti i casi, se trattasi di servizio di “consegna a domicilio”non vi sono **adempimenti amministrativi** da svolgere presso il SUAP.